



@runbjat ber Sjanbe(\$: IInb @eltlerbefrei~eit \)erftoj3e (Itlaß \)om 1Retunenten flbrtgen~nid)t geltenb gemad)t )l)Orben), ~iittc nid)t ba~ ~unbeßgerid)t, fonbern ber 18unbeßrat au cntfd)eiben (~rt. 189, ~bf. 1, Biff. 3 D.~@.). ~emna~ ~at ba~ 1.8unbeßgerid)t erfannt: SDer ffi:efur\$ Itlirb abgettliefu. II. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 82. Sentenza dei 18 l~tglio 1898 nella causa Galeazzi contro Ticino. Produzione di prove constatanti la traslazione del domicilio del ricorrente solo davanti l'istanza federale. Loro valore pell'esito del ricorso. I. Pietro Galeazzi, da Monteggio, domiciliato a Thun, si aggravò presso la Commissione d'imposta del cantone Ticino contro l'aumento apportato alla propria partita dall'ufficio ticinese delle pubbliche contribuzioni. La sua domanda non essendo stata ammessa, l'istante inoltrò ricorso al Tribunale 442 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. di Appello del cantone Ticino e chiese che la rendita per l'esercizio del 1897, stata classificata in fr. 2100, venisse ridotta a fr. 250, essendo il ricorrente domiciliato a Thun e quindi non tenuto a pagare la rendita professionale nel cantone Ticino. Dal Tribunale d' App e 110 il ricorso venne scartato in data 11 marzo 1898 per le ragioni seguenti: In forza dell'art. 6 § 1 della legge 4 dicembre 1894 sono sottoposti al pagamento dell'imposta sulla sostanza e sulla rendita tutti i Ticinesi inseriti nei cataloghi elettorali. Dalla dichiarazione 7 febbraio 1898 del municipio di Monteggio risulta che Galeazzi nell'anno 1897 era iscritto nel catalogo civico di detto comune, allestito nel principio di detto anno, sebbene con successiva risoluzione municipale, dietro richiesta, venisse cancellato dallo stesso. Ciò non avvenne che nel corso dell'anno medesimo, senza che si possa indicare a qual'epoca precisa ciò sia avvenuto. Galeazzi nulla ebbe a produrre che provi d'aver dovuto pagare a Thun quanto per rendita personale gli è richiesto, sicché non trattasi in concreto di doppia imposta. II. Contro tale decreto l'istante ricorre al Tribunale federale affermando che i fratelli Pietro e Arnoldo Galeazzi erano nel 1897 domiciliati a Thun, dove hanno pagato l'imposta sulla rendita professionale, e che di conseguenza il pagamento della stessa nel comune di Monteggio costituisce una doppia imposta. Il ricorrente conchiude domandando il rimborso della somma indebitamente incassata dal comune di Monteggio. Al ricorso è unita una dichiarazione 7 aprile 1898 del cassiere comunale di Thun constatante che i fratelli Pietro e Arnoldo Galeazzi, ambedue domiciliati a Thun, hanno pagato con gli anni 1896 e 1897 l'imposta sulla rendita per mestiere di gessaiuoli e pittori che esercitano in detta città. III. Nella sua risposta il Consiglio di Stato del cantone Ticino domanda che il ricorso sia dichiarato infondato adducendo la mancanza d'una prova sicura che indichi precisamente quando il ricorrente debba ritenersi aver trasportato il suo domicilio a Thun. H. Doppelbesteuerung. N° 82. portato il SUo domicilio a Thun. Ritiene quindi fondata l'opinione che Pietro Galeazzi fosse nel 1897 tuttora domiciliato a Monteggio e in conseguenza tenuto a pagare il pagamento della rendita personale. Aggiunge, che nei dagli atti inoltrati davanti all'autorità ticinese, né da quelli uniti all'attuale ricorso non risulta che egli abbia effettivamente pagato una doppia imposta. In diritto: 1. In sostanza il Consiglio di Stato afferma che il ricorrente non ha fornito alcuna prova indicante l'epoca in cui trasportò il suo domicilio a Thun ed accertante il pagamento d'una tassa in questa città. All'attuale ricorso però trovasi unita una dichiarazione 7 aprile 1898 del cassiere comunale di Thun, nella quale viene constatato che Pietro Galeazzi è domiciliato a Thun e vi ha pagato negli anni 1896 e 1897 l'imposta sulla rendita professionale. Il ricorrente non ha però insinuato questo documento davanti alle autorità cantonali e di conseguenza non si può far rimprovero al Tribunale d'Appello del cantone Ticino se, considerando le asserzioni di Pietro Galeazzi come sprovviste di prova, non le ha messe a base della propria sentenza. D'altra parte l'autorità federale di ricorso in materia di diritto pubblico deve fondarsi



stantoui3 2uaern./1 mie üorigen ~~at; flld)e!1 fin~ au~ ~en @:r)Uligullgen erjid)tlid).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.